

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
721	000	PER	11	0089	6 GIUGNO 2011

O G G E T T O :

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE DEGLI PSICOLOGI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO (SEZ. A E B DELL'ALBO).

**I L D I R E T T O R E D E L L A S . O . C .
A M M I N I S T R A Z I O N E D E L P E R S O N A L E**

In virtù della delega conferitagli dal Commissario di cui al provvedimento n. 1/000/COM/11/0001 del 10 gennaio 2011;

Vista la richiesta dell'Università degli Studi di Genova, protocollo n. 1952/24 del 4 maggio 2011, con la quale è stata trasmessa la convenzione per il tirocinio professionalizzante degli psicologi finalizzato all'accesso all'Esame di Stato (Sez. A e B dell'Albo);

Visto che a seguito dell'introduzione della riforma universitaria di cui al D.M. n. 270 del 22/10/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" l'effettuazione del tirocinio post-lauream finalizzato all'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli psicologi è spostato per intero dopo il conseguimento del titolo accademico;

Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 concernente l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio alla professione di Psicologo;

Visto il nuovo Regolamento delle attività di tirocinio, approvato dal Consiglio di Corso di laurea in Scienze e tecniche Psicologiche e Psicologia e l'ordine professionale degli Psicologi della Liguria in data 18/11/2010;

Vista l'**allegata** convenzione;

Avendo il sottoscritto, in qualità di Responsabile della S.O.S. O.S.R.U., curato l'istruttoria della pratica;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la convenzione **allegata**, a seguire al presente atto, tra l'Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra e l'Università degli Studi di

Segue determinazione n. 721/000/PER/11/0089 del 6 giugno 2011

Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante degli Psicologi ai fini dell'accesso all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo, parte integrante dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale da parte dei tirocinanti iscritti agli esami di Stato;

- di trasmettere il presente provvedimento al controllo della Giunta Regionale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla SOS Prevenzione e Protezione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE S.O.C.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Franco CANE
F.TO CANE

Allegati: - Convenzione Università degli Studi di Genova / ASL CN2


Archivio: I.5.1

Cod. Delega: PER/OSR/1

TR/m

APPROVATA CON DGR N. 10-2342 DEL 22 LUGLIO 2011 IN CODA AL TESTO

Segue determinazione n. 721/000/PER/11/0089 del 6 giugno 2011



Genova, 27/04/2011

Prot. 945/24 psi

Università degli Studi di Genova
Facoltà di Scienze della Formazione



**CONVENZIONE per il TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE degli PSICOLOGI
AI FINI DELL'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO per L'ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI PSICOLOGO
(Sezione A e B dell'Albo)**

TRA

LA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DI GENOVA

codice fiscale 00754150100, con sede legale in Corso Podestà, 2 - 16128, d'ora in poi denominata Soggetto promotore, rappresentata dal Preside, Prof. Guido Franco Amoretti, nato a Pavia, il 2/09/1955

E

ASL CN2 - Alba Bra, con sede legale in Via Vida, 10 - Alba (CN) - Codice fiscale/Partita Iva. 02419170044, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato/a dal Direttore Generale, Dr. Giovanni Monchiero.

PREMESSE

- VISTA la legge 56 del 18.02.1989, art. 2, c.3 (Ordinamento della professione di psicologo), che stabilisce l'obbligo di tirocinio per accedere all'Esame di Stato per l'esercizio alla professione di Psicologo;
- VISTO che il D.M. 239 del 13 gennaio 1992, art. 2, prevede che il tirocinio pratico debba riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo;
- VISTO il D.M. 240/92 art. 2- recante norme sullo svolgimento dell'esame di Stato per l'esercizio alla professione di psicologo, che prevede che a quest'ultimo possano essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico post-lauream;
- VISTO il D.M. 328/01 (capo X - Professione di Psicologo, art. 52 e 53) recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni;
- VISTO il D.M. 270 del 22/10/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 concernente l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio alla professione di Psicologo;
- VISTA la Convenzione, per i tirocini professionalizzanti degli psicologi, stipulata, conformemente a quanto previsto dal DPR n.328 del 05.06.2001, in data 18/11/2010 tra questa Facoltà e l'Ordine degli Psicologi della Liguria che prevede che l'attività di tirocinio debba svolgersi successivamente all'acquisizione del titolo di studio;
- VISTO il nuovo Regolamento delle attività di tirocinio, approvato dal Consiglio di Corso di laurea in Scienze e tecniche Psicologiche e Psicologia e l'Ordine regionale degli Psicologi della Liguria in data 18/11/2010 (che sostituisce quello stipulato in data 08/03/2006 tra la facoltà e l'Ordine degli Psicologi della Liguria);
- VISTE le indicazioni emesse dall'Ordine nazionale degli psicologi (linee guida nazionali del tirocinio del 12/2001, novembre 2003 e 31/01/2004), dalla Conferenza dei Presidi delle facoltà di psicologia (maggio 2009) e la comunicazione del 7/06/10 del presidente della Conferenza dei Presidi delle

Segue determinazione n. 721/000/PER/11/0089 del 6 giugno 2011



Università degli Studi di Genova
Facoltà di Scienze della Formazione
facoltà di psicologia rispetto alle date di partenza del tirocinio;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si dichiara disponibile ad accogliere laureati delle classi L24 (Scienze e Tecniche Psicologiche), 58/S (Specialistica in psicologia) e LM-51 (Magistrale in Psicologia) della Facoltà di Scienze della Formazione (Università di Genova), per svolgere il tirocinio professionalizzante oggetto della presente convenzione.

Il soggetto ospitante è consapevole che i tirocinanti non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

Art. 2 - Finalità del tirocinio

Le attività di tirocinio devono essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali, stabilite dal DPR 328/01, art. 51 - "Attività professionali" congruenti con la futura attività professionale.

Art. 3 - Modalità di svolgimento

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività deve essere seguita, e costantemente supervisionata, da uno psicologo che assolve il ruolo di Tutor Aziendale.
2. Il Tutor Aziendale deve essere regolarmente iscritto all'Albo regionale degli psicologi da almeno due anni continuativi.
3. Ogni Tutor Aziendale può supervisionare fino ad un massimo di due tirocinanti contemporaneamente per semestre.
4. Il tirocinio professionalizzante si svolge dopo il conseguimento del titolo di laurea. Ha una durata pari a 500 ore, da svolgersi in un unico semestre, per i laureati triennali che intendano accedere alle prove dell'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo professionale. E durata pari a 1000 ore, da svolgersi in due semestri continuativi ciascuno di 500 ore, per i laureati della Laurea Magistrale che intendano sostenere l'Esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo professionale.
5. Per ciascun tirocinante è predisposto un Progetto di Tirocinio Professionalizzante - in seguito denominato PTP - il cui fac-simile è allegato alla presente convenzione e ne è parte integrante.
Il PTP dovrà contenere:
 - l'indicazione del nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del Tutor Aziendale con il numero e l'anno d'iscrizione all'Albo professionale degli psicologi;
 - l'indicazione dell'area di tirocinio che verrà approfondita (psicologia clinica, dello sviluppo, sociale o generale - come previsto dal D.M. 239 del 13/01/1992);
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolgerà il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - gli obblighi del tirocinante e la sottoscrizione del modulo sul segreto professionale;
 - l'impegno orario di ciascun tirocinante, stabilito di comune accordo tra il tirocinante stesso e il Tutor Aziendale, fermo restando lo svolgimento di 500 ore in sei mesi.
6. Il PTP verrà sottoposto all'approvazione della Commissione Tirocini dei corsi di laurea triennale e magistrale in psicologia e, una volta accettato, sottoscritto.
7. Il PTP sarà consegnato dallo studente all'Ufficio Tirocini della Facoltà, prima dell'inizio dell'attività, compilato, firmato e timbrato in tutte le sue parti, nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione tirocini resi pubblici mediante calendari annuali pubblicati nella bacheca-tirocini della Facoltà e su

Segue determinazione n. 721/000/PER/11/0089 del 6 giugno 2011



Università degli Studi di Genova
Facoltà di Scienze della Formazione



- Internet (sezione Ufficio Tirocini), per consentire l'avvio della copertura assicurativa, pena la non attivazione del tirocinio.
8. Il Soggetto Promotore (Ateneo genovese) provvederà ad attivare la copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro (presso l'INAIL), e per la responsabilità civile, presso le compagnie assicurative previste.
 9. Le ore di tirocinio saranno, come previsto dal D.M. 239/92, art. 4, annotate giornalmente dal Tutor aziendale sul libretto di tirocinio/foglio ore di ciascun tirocinante, e poi presentate, dallo stesso tirocinante, all'ufficio tirocini in concomitanza della presentazione della documentazione finale.
 10. Il Tutor Aziendale rilascerà, a ciascun tirocinante e al termine del tirocinio, un giudizio complessivo sulle attività svolte, gli apprendimenti e le abilità conseguite, su una griglia di valutazione fornita dalla Facoltà - il cui fac-simile è allegato alla presente convenzione e ne è parte integrante - che sarà acquisita dalla commissione esaminatrice per gli Esami di Stato.

Art. 4 - Diritti e Doveri

1. Durante lo svolgimento del tirocinio professionalizzante il tirocinante è tenuto a:
 - attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda ospitante;
 - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
 - frequentare l'Azienda ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - osservare le disposizioni in materia di privacy, relativamente a dati, informazioni o conoscenze, acquisite su fatti o persone durante lo svolgimento del tirocinio mantenendo la necessaria riservatezza;
 - rispettare il codice deontologico.
2. Il Tutor aziendale, s'impegna a:
 - rispettare e far rispettare le attività programmate nel progetto di tirocinio;
 - supervisionare l'attività del tirocinante a lui assegnato al fine di permettere un consolidamento delle conoscenze teoriche con quelle pratiche formando il futuro professionista a svolgere la professione in forma autonoma e competente;
 - non seguire più di due tirocinanti per semestre;
 - controfirmare, con regolarità, il foglio ore per le presenze (o libretto di tirocinio) rilasciato dall'università;
 - comunicare immediatamente all'Ufficio tirocini di facoltà qualsiasi provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, dal parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze riguardo alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda ospitante;
 - garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere in materia l'Università;
 - rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio la griglia di valutazione sul tirocinio concluso fornita dall'università ai fini della conclusione delle attività.

Art. 5 - Obiettivi del tirocinio e funzioni del tirocinante

Il tirocinio si pone come momento di sviluppo delle competenze utili ad esercitare consapevolmente la futura professione di psicologo.

Si considerano attività di tirocinio tutte quelle esperienze di tipo psicologico realizzate dall'Azienda ospitante che consentono il raggiungimento di una specifica competenza professionale e tutte le attività di approfondimento del codice deontologico.

Fermo restando che il tirocinio deve permettere di sviluppare gradualmente l'autonomia del tirocinante nell'esercizio della futura professione, si sottolinea che egli non potrà per nessuna ragione avere in carico pazienti.

Segue determinazione n. 721/000/PER/11/0089 del 6 giugno 2011



Università degli Studi di Genova
Facoltà di Scienze della Formazione



Art. 9 - Variazioni al programma di tirocinio

L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i casi e nei tempi contemplati dalla legge, ossia per grave malattia, per maternità, per chiamata al servizio militare o per servizio civile. In questi casi è necessario documentare all'Ufficio tirocini della Facoltà le ragioni dell'interruzione, secondo le modalità di legge.

La sostituzione della sede di tirocinio con altra struttura può essere ammessa previa autorizzazione della commissione tirocini.

La sostituzione del tutor di tirocinio con altro supervisore può essere ammessa previa autorizzazione della commissione tirocini.

Per le modalità di attuazione delle suddette variazioni vedasi il Regolamento di tirocinio.

Art. 10 - Disposizioni sulla sicurezza

Come previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 comma 1 lettera a, il tirocinante è equiparato, per ciò che concerne gli aspetti di protezione e sicurezza, ai lavoratori del soggetto ospitante e, pertanto, il "datore di lavoro" assume, nei confronti del tirocinante, tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste per i suoi dipendenti dalla normativa in materia.

Art. 11 - Norme per la denuncia degli infortuni

L'Azienda Ospitante non è tenuta ad inviare denuncia in caso d'infortunio con prognosi inferiore a tre giorni.

In caso di prognosi superiore ai tre giorni, di pericolo di morte o di decesso, l'Azienda Ospitante dovrà darne, immediata comunicazione all'Ufficio tirocini che, in qualità di Soggetto Promotore, dovrà inviare un telegramma all'ente assicuratore entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione.

Art. 12 - Termini di decorrenza del presente accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione sotto riportata, è tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo diversa disposizione scritta da parte dei soggetti coinvolti.

Genova, _____

Il Soggetto Promotore

Università degli Studi di Genova
Facoltà di Scienze della Formazione

Il Preside

Prof. Giulio Franco Amoretti

Il Soggetto Ospitante

(firma e timbro)

Segue determinazione n. 721/000/PER/11/0089 del 6 giugno 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>	

Segue determinazione n. 721/000/PER/11/0089 del 6 giugno 2011

Doc. trasm. da: 00390114322210

REG. PIEM. SAN. ISPET.

28-07-11 09:47 Pag: 2/2



Direzione Sanità

Settore Attività Ispettiva e di Controllo Amministrativo
Settore Ispettivo@regione.piemonte.it

Ufficio Controllo atti AASSRR

Torino, 27/7/2011
Protocollo n. 21005 /DB2004
Classificazione 14.070.030

ASL CN2
ALBA

OGGETTO: Controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie Regionali. L.R. 31/92 – DGR 18-23906 del 2. 2.1998. Atti nn. 666/OSR/COM/11/0074 del 25/05/2011, 698/000/PER/11/0086 del 31/05/2011, 721/000/PER/11/0089 del 06/06/2011, 770/000/PER/11/0093 del 15/06/2011

In attuazione della l.r. n. 31 del 30 giugno 1992 e successive modifiche, si trasmette, il testo del dispositivo del provvedimento n. 10-2342 adottato dalla Giunta Regionale in data 22.7.2011, relativamente agli atti di cui in oggetto :

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. 31 del 30.06.1992 s.m.i., i seguenti atti:

A.S.L. CN2 di Alba – Atto n. 666/OSR/COM/11/0074 del 25/05/2011 avente ad oggetto "Convenzione con l'Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia per un posto aggiunto per la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con l'ausilio di idonea fideiussione bancaria";

A.S.L. CN2 di Alba – Atto n. 698/000/PER/11/0086 del 31/05/2011 avente ad oggetto "Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento tra l'Università Telematica Pegaso di Napoli e l'A.S.L. CN2 di Alba-Bra – Anno Accademico 2010/2012";

(...)

– di approvare l'atto dell'A.S.L. CN2 di Alba n. 721/000/PER/11/0089 del 06/06/2011 avente ad oggetto "Convenzione per il tirocinio professionalizzante degli Psicologi ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo (Sez. A e B dell'Albo)" a condizione che l'eventuale rinnovo dell'allegata convenzione sia effettuato con atto formale degli enti contraenti;

– di approvare l'atto dell'A.S.L. CN2 di Alba n. 770/000/PER/11/0093 del 15/06/2011 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" – Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute e l'Azienda Sanitaria Locale CN" per l'utilizzazione di strutture sanitarie regionali da parte degli studenti iscritti al corso di Master universitario di I livello in "Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie" – A.A. 2010-2011" a condizione che l'eventuale rinnovo dell'allegata convenzione sia effettuato con atto formale degli enti contraenti;
la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

Distinti saluti.

Il Funzionario Regionale
Dr.ssa Marianna Vincenzino